

Imola (BO), 18 ottobre 2024

Spett.le **Regione Campania**
Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei
Rifiuti - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., art. 29-ter. Impianto per la macellazione con capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno (I.P.P.C. 6.4.a, 6.5), sito in Flumeri (AV), agg.to A.S.I., c.da Tierzi, autorizzato con D.D. A.I.A. 514. del 18/12/2013 come aggiornato per modifica non sostanziale dal D.D. 19/02/2020 n.33. Gestore: “Realbeef s.r.l.”. - **Risposta alla terza richiesta integrazioni**

Con la presente si procede a rispondere alle integrazioni e agli approfondimenti riguardanti il progetto di riesame AIA dello stabilimento di Realbeef srl sito in Flumeri (AV).

In particolare si precederà alla formulazione delle integrazioni richieste dagli enti e dalle rispettive comunicazioni qui elencate:

- ARPA Campania, riscontro di competenza in merito al “Piano di monitoraggio e controllo”– Rif. Prot. N. 0057562/2024 del 18/09/2024;
- Università degli Studi del Sannio, Rapporto Tecnico Istruttorio n. 4/ter/AV – prot. Regione Campania PG/2024/0436817 del 18/09/2024;

Per chiarezza espositiva, si riportano le osservazioni contenute nelle varie comunicazioni, con a seguire le osservazioni della scrivente ditta proponente il riesame AIA.

Si fa inoltre presente, in linea con quanto emerso dal verbale della prima CdS del 18/09/2024, che in uno alla presente viene riproposta l'intera documentazione di progetto con le relative revisioni riassunte all'interno dell'elenco elaborati.

Tra gli ultimi aggiornamenti è altresì presente il cronoprogramma di adeguamento alle BAT per quelle non ancora applicate (vedasi elaborati “3.4_Scheda D” e “1.1_Relazione tecnica”, cap.3)

ARPA Campania, riscontro di competenza in merito al “Piano di monitoraggio e controllo”– Rif. Prot. N. 0057562/2024 del 18/09/2024

“In riscontro alle note in oggetto emarginate, acquisite al prot. agenziale nn. 52979 del 27/08/2029 e 55258 del 06/09/2024, esaminata la documentazione trasmessa, per quanto di competenza, relativamente alla PMeC aggiornamento Rev. 02 settembre 2024, si rappresenta che il piano di monitoraggio e controllo deve essere ripresentato secondo le “Linee guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo. Revisione 2022, LG SNPA n.48/2023”.

Di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, si evidenziano le criticità riscontrate nel merito dei contenuti della documentazione esaminata rispetto ai contenuti minimi dello schema di Piano di Monitoraggio, redatto secondo le precedenti “Linee Guida” APAT/ARPA/APPA 2007 approvate con D.G.R.C n. 925/2016”.

Si ripropone in uno alla presente il Piano di Monitoraggio e Controllo (rev.03) redatto, come da richiesta, tenendo conto delle “Linee guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo. Revisione 2022, LG SNPA n.48/2023”. Le tabelle sono quindi state riorganizzate tralasciando quelle considerate non pertinenti rispetto al ciclo produttivo dell’impianto Realbeef (ad es. “Rifiuti in ingresso”, “Controlli radiometrici”, ecc.).

Si procede inoltre ad allegare la restante documentazione direttamente collegata al Piano stesso in modo da rendere coerenti le informazioni riportate.

“Consumo materie prime (Tab. 1 PMeC linee guida)

Nella Tabella 1 del PMeC riportare anche le materie ausiliarie e secondarie presenti nella Scheda F.

Non risultano, tra le materie ausiliarie utilizzate, l’ammoniaca impiegata come refrigerante a servizio dell’impianto frigorifero, il sale impiegato per la salatura delle pelli nonché tutte le materie ausiliarie a servizio dell’impianto di depurazione dello stabilimento.”

Si è proceduto ad aggiornare il PMeC inserendo le materie prime mancanti ovvero: le sostanze impiegate nel sistema di refrigerazione/di condizionamento (ammoniaca, freon, ammoniaca), i prodotti per il funzionamento ed il mantenimento dei sistemi di raffreddamento, i prodotti ausiliari utilizzati nell’impianto di depurazione (liquidi coagulanti, polielettroliti e flocculanti) e quelli utilizzati nei biofiltri (acido solfidrico, acqua ossigenata, soda caustica, sodio ipoclorito).

La scheda F (rev.02) è stata conseguentemente aggiornata in base a quanto inserito nel PMeC, riportando inoltre i quantitativi utilizzati al 2023.

Si precisa che, in linea con quanto riportato nella nota n°2 della Scheda F, alcuni prodotti sono stati accorpati per tipologia (es. “Prodotti chimici per sanificazione e pulizia”) evitando l’inserimento dei nomi commerciali.

“Consumo risorse idriche (Tab. C3 PMeC linee guida)

Nella Tabella 2 del PMeC differenziare le due fonti di approvvigionamento idrico, acquedotto e pozzo, in conformità di quanto riportato nella Scheda G.”

Si è proceduto a separare le fonti di approvvigionamento idrico (vedasi tab. 4 del PMeC allegato).

“Emissioni in aria (Tab. C6 PMeC linee guida)

La Tabella 7 del PMeC non riporta tutte le colonne dello schema di Piano, in particolare inserire quelle relative a portata, temperature, altri parametri caratteristici delle emissioni (altezza di rilascio).

Nella Tabella 7 per il punto T1 è indicato anche il monitoraggio in continuo per i parametri CO, NO, O2 e COT. In ordine a tale punto, esplicitare la rispondenza dello SME ai requisiti indicati nell’Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Nella Tabella 7 del PMeC integrare, per i punti ED1 e ED2, il parametro da monitorare (Mercaptani).

Occorre rendere coerenti le Tabelle 7 e 8 del PMeC, con la Scheda L e la relativa planimetria nel rispetto di quanto previsto dalle BAT 8, 15, 25 in termini di parametri, attività/processi, metodiche, frequenza e limiti. Per la compiuta valutazione di questi ultimi, indicarne il riferimento preciso (BAT, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, Parte, Tabella ecc.....)”

Al fine rendere coerenti le Linee Guida SNPA, le BAT e le informazioni che erano state precedentemente riferite in modo separato alle emissioni in atmosfera ed alle emissioni diffuse (ovvero ED1 e ED2, intese come sorgenti odorigene) si è proceduto come di seguito:

- tutti i punti emissivi, odorigeni e non, sono stati unitamente ricompresi come emissioni convogliate, in linea con quanto riportato dalle LG SNPA n.48/2023, le quali riferiscono esplicitamente che nel caso di biofiltri le “emissioni sono riconducibili a emissioni convogliate”;
- in riferimento alle suddette emissioni convogliate (T1, T2, E1, E4, E5, ED1 e ED2) sono state inserite due tabelle: una contenente le caratteristiche costruttive dei camini, comprensive dei parametri esplicitamente richiesti, ed una riguardante i parametri oggetto di monitoraggio in continuo e in discontinuo con indicati i relativi limiti di concentrazione, sia in riferimento al D.Lgs. 152/06 e sia in riferimento agli eventuali livelli emissivi di cui alle BAT-AEL.
- riguardo ai limiti emissivi si specifica che sia per i camini T1 che per i biofiltri il parametro COT è stato sostituito con il TVOC, così come richiesto dalle BAT. Rimane soltanto il monitoraggio del parametro COT sul punto T1 in quanto effettuato tramite la strumentazione di analisi in continuo già installata in impianto. I punti emissivi E1, E4, E5 e T2 risultano esclusi dall’applicazione dei limiti emissivi di cui alle BAT-AEL in quanto non operano alcuna ossidazione di gas maleodoranti e non convogliano in atmosfera odori o composti provenienti dal rendering.

I mercaptani sono stati aggiunti ai punti ED1 ed ED2 come da richiesta. Ciò nonostante, siccome la Regione Campania non ha ancora espresso alcuna norma in materia di emissioni odorigene, ai sensi dell’art. 272 bis del D. Lgs. 152/06, e, quindi, non risultano fissati per legge né i composti responsabili delle emissioni odorigene né le relative soglie, non è stato riportato alcun limite emissivo per questo parametro.

Sono stati inseriti i riferimenti precisi ai limiti di concentrazione. Si chiarisce che, come indicato nella tabella 10 del PMeC, le macchine termiche oggetto del presente riesame AIA presentano le seguenti

potenze termiche nominali:

- n°2 centrali termiche da 660 kW;
- n° 1 centrale termica da 1151 kW;
- Caldaia/inceneritore deodorativo INC-DEO 8000 da 5815 kW;
- Caldaia a recupero olio diatermico da 4650 kW;

e risultano tutte alimentate a metano (tranne l'inceneritore deodorativo che è utilizzabile anche con grasso animale liquido) e tutte installate prima del 19 dicembre 2017. Il riferimento al D.Lgs 152/06 risulta quindi essere: “Parte III dell'Allegato I alla Parte V, Punto 1.3 - Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi: Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW”.

La caldaia/inceneritore deodorativo INC-DEO 8000 nel caso in cui sia alimentato a grasso animale liquido risulta invece soggetto al “Punto 1.2 - Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi: Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse liquide (valori da rispettare entro le date previste dall'articolo 273-bis, comma 5) e impianti di combustione a biomasse liquide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.”

Per tutti questi 5 impianti non sono stati considerati i “valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5” in quanto impianti non più utilizzati (le 2 centrali termiche da 660 kW e quella da 1151 kW) o perché in fase di dismissione (le altre due caldaie, come riportato nel procedimento PAUR parallelo al presente riesame AIA).

Di seguito una trattazione riguardante la rispondenza dello SME ai requisiti indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

I dati tecnici di strumentazione forniti dal fornitore dello SME, ovvero Solware srl, riportano che per il monitoraggio in continuo di CO, NO, O₂ e COT sono utilizzati:

- Convertitore NO_x → NO con catalizzatore al Molibdeno completo di fornetto/convertitore termoriscaldato a 400°C (grado di conversione >95%) e di analizzatore a raggi infrarossi omologato TUV /MCERTS, conforme a EN 15267-1-2-3 ed equipaggiato di cella NDIR (non dispersive infrared spectroscopy) URAS 26 per la misura di CO-NO con i seguenti range:

CO: 0 - 75/750 mg/mc

NO: 0 - 100/750 mg/mc

- Analizzatore di ossigeno mod. qOXY a principio ossido di zirconio in versione estrattiva certificato QAL 1. Campo di misura 0 – 25% e certificazione QAL1 EN 15267-3;
- Analizzatore automatico per l'analisi nel campione degli idrocarburi COT con principio di rilevazione FID; l'analizzatore ha l'omologazione TOF, QAL1 secondo le EN14181 UNI 15267-3, inerenti alle sorveglianze d'emissione.

Il sistema di analisi può essere gestito dall'operatore attraverso un software SCADA che permette l'acquisizione in tempo reale e la presentazione di misure relative agli inquinanti, degli stati di impianto e

degli allarmi/anomalie di funzionamento del sistema di analisi (es. presenza di condense). In particolare il software di monitoraggio emissioni, sviluppato dalla Solware e denominato “Swan” garantisce:

- il trattamento dati di emissione secondo Dlgs 152/06;
- l’acquisizione delle misure di concentrazione con relativa registrazione in un archivio storico su disco dei valori istantanei di tutte le misure e degli stati, nonché una rappresentazione dell’andamento delle variabili in forma grafica; è inoltre possibile stampare sia fisicamente che tramite file .pdf tutte le pagine dello schermo, come pure esportare i valori delle misure memorizzate nell’archivio tramite file .csv;
- la determinazione della validità del valore campionato;
- il calcolo delle varie medie semiorarie, orarie, giornaliere e mensili e loro confronto con i limiti di legge;
- il calcolo della media previsionale e, nel caso di previsione di supero, stop al generatore fino alla fine dell’ora.

La gestione degli allarmi avviene secondo una visualizzazione con sequenza ISA 1 data da 3 stati d’allarme (occorso, riconosciuto e scomparso) ed un’eventuale visualizzazione in ordine cronologico degli allarmi registrati in archivio storico.

È presente un doppio sistema per la taratura di zero e span per tutti gli analizzatori elencati sopra, il quale può funzionare sia come “taratura dinamica” tramite l’invio del gas di calibrazione alla sonda di prelievo, sia come “taratura strumentale”, senza quindi l’invio del gas di taratura alla sonda di prelievo. In genere viene utilizzato il sistema di calibrazione automatico tramite utilizzo di un riferimento esterno, ovvero bombole contenenti i gas di taratura.

“Nell’Elaborato 2.7 non sono stati correttamente indicati i punti di emissione. Nel merito si precisa che la tavola 2.7 pur essendo compresa tra le integrazioni ultime di settembre 2024 in realtà nel PMeC, ai fine della esatta individuazione dei punti di emissione, si rinvia alla tavola 2.3 “Planimetria emissioni in atmosfera”. Si chiede di chiarire tale incongruenza. In generale la “planimetria tematica dei punti di emissione in atmosfera”, deve recare, le sigle di tutti i punti di emissione riportati nel PMeC e nella scheda L, in corrispondenza della loro ubicazione fisica.

Si ritiene utile installare dispositivi atti a monitorare l’effettiva tenuta della depressione dei capannoni (deprimometri).”

L’elaborato 2.7 avente titolo “Planimetria emissioni in atmosfera - **MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA**” era stato creato ed inviato in occasione della prima risposta integrativa al presente riesame AIA. La sua funzione era di mostrare che, solo in seguito all’avvio del procedimento di riesame, era stata presentata anche una domanda di modifica non sostanziale AIA riguardante la dismissione degli impianti relativi ai punti emissivi T1 e T2 e l’attivazione di una nuova caldaia di potenza pari 8.140 kW, modello Babcock Wanson INC/DEO/10500 (nuovo punto emissivo T3).

A tal riguardo si fa presente che, come già riportato nelle scorse lettere di risposta, la UOD 50 17 05 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino ha in seguito espressamente richiesto che la questione autorizzatoria inerente la nuova caldaia Babcock Wanson INC/DEO/10500 fosse affrontata in sede di PAUR. A ragione di ciò, negli invii documentali successivi alla prima risposta integrativa in sede del presente riesame AIA, l’elaborato 2.7 non è stato più ripresentato ed è stato eliminato dall’elenco

elaborati. Difatti, già nelle integrazioni di settembre 2024 era stato lasciato il solo elaborato “2.3_Planimetria emissioni in atmosfera” revisionato in base alle richieste ricevute.

Si procede ad ogni modo ad un nuovo invio della tavola 2.3 allegandola alla presente.

In riferimento ai deprimometri si ritiene che viste le ampie volumetrie dei capannoni e le basse depressioni di progetto non sia capaci di fornire indicazioni significative.

“Emissioni in acqua (Tab. C9 PMeC linee guida)

La Tabella 8 del PMeC deve essere revisionata secondo lo schema della Tab. C9 delle Linee Guida Apat; inoltre. Integrare, inoltre, le metodiche analitiche dei parametri da monitorare con quelli previsti dalla BAT 7 e con le frequenze ivi previste.

Integrare il PMeC inserendo anche la Tabella C10 delle linee guida.”

Si è proceduto ad aggiornare il PMeC come da richiesta. Sono stati inoltre aggiunti i metodi analitici per la misura degli inquinanti e la tabella “Sistemi di depurazione” (come da Tabella C10 delle linee guida).

“Rumore

La Tabella 9 del PMeC deve essere revisionata in conformità alle Tab. C11 e C12 delle linee guida, oltre a dover contenere le informazioni riportate nell'elaborato 1.3 valutazione preliminare di impatto acustico, inoltre, in ordine alla frequenza dei controlli occorre specificarne la periodicità (almeno biennale) in aggiunta a quella già indicata per i casi di modifica sostanziale.”

Si è proceduto ad aggiornare il PMeC come da richiesta in relazione a quanto riportato nell'elaborato “1.5_Valutazione preliminare di impatto acustico”.

“Rifiuti

Nella Tabella 12: produzione dei rifiuti del PMeC non risulta compilata la colonna relativa alle modalità di controllo e di analisi. In essa sono state riscontrate delle incongruenze con la scheda I:

- *è riportato il rifiuto codice EER 17.04.05 (ferro e acciaio) non coincidente con il codice EER 17.04.02 (ferro e acciaio) della sezione I.1 della scheda I;*
- *è riportato il rifiuto con codice EER 15.01.02 (imballaggi in plastica) non presente nella sezione I.1 del PMeC ma presente nella sezione I.2;*
- *non risultano, invece, inseriti i codici EER 16.02.14 (apparecchiature fuori uso...) e 16.02.13* (apparecchiature fuori uso...) presenti nella scheda I;*

Inoltre, relativamente al rifiuto ferro e acciaio non c'è coerenza tra le sezioni I.1 e I.2 rispettivamente riportati con codice EER 17.04.02 e 17.04.05.

Tra i rifiuti prodotti non risultano elencati quelli eventualmente derivanti dal settore veterinario di cui al capitolo 18 all'Allegato D (Elenco Europeo Rifiuti) parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. né specificato il motivo della loro

assenza.”

Era presente un errore materiale nella sezione I.1 della Scheda I, in cui era stato scritto erroneamente il codice riguardante l'alluminio (EER 170402) al posto di quello riguardante ferro e acciaio (EER 170405). Si chiarisce che l'azienda produce solo rifiuti di ferro e acciaio. Si allega la scheda I (rev.02) revisionata e corretta.

L'azienda riferisce che attività di controllo da parte dei Veterinari Ufficiali in stabilimento viene svolta da parte di ASL, la quale risulta avere a suo carico anche l'attività di smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti. Per tale motivo non compaiono queste tipologie di rifiuti tra quelli prodotti da parte di Realbeef e non risultano nei registri interni di carico e scarico.

“Suolo e acque sotterranee

Al Punto 4.1.9 del PMeC deve essere inserita la Tabella C15 delle linee guida Apat per suolo e acque sotterranee con la frequenza di cui all'art. 29 sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii che si riporta, per pronta memoria:

6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.”

Si riportano nel PMeC le tabelle corrispondenti al monitoraggio delle due matrici ambientali richieste (suolo e acque sotterranee) con le frequenze indicate dall'art. 29 sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda che, come già riferito in sede di PAUR, per l'esecuzione dei controlli sulle acque sotterranee occorrerà realizzare 3 nuovi piezometri (uno a monte e due a valle rispetto alla direzione di falda), in quanto attualmente non presenti presso lo stabilimento Realbeef. Per tale motivo non sono state ancora inserite nel PMeC le informazioni riguardanti la geolocalizzazione e le caratteristiche tecniche dei piezometri (vedasi tabella 12 delle LG SNPA 48/2023).

“Gestione dell'impianto

La Tabella 15 del PMeC va riformulata come indicato nella Tab. C16 delle linee guida Apat, specificando correttamente attività, macchine e frequenze da non confondere quest'ultime con la frequenza dei monitoraggi indicata in altre sezioni. Nella Tabella 16 del PMeC va specificato il tipo di intervento e in corrispondenza nella colonna frequenza la programmata attività di manutenzione.

Completare il PMeC con l'inserimento della Tabella C18 delle linee guida indicando metodologia e frequenza delle prove di tenuta da programmare.

Implementare la Tabella 17 del PMeC coerentemente con le linee guida Apat e con l'inserimento di ulteriori indicatori distinti per codice IPPC come da BAT di settore.”

Si è proceduto ad aggiungere al PMeC quanto richiesto nel paragrafo “Gestione dell'impianto”.

Nella tabella “Monitoraggio degli indicatori di performance” sono stati correttamente indicati gli indicatori di cui alle BAT di settore coerentemente alla tabelle C19 delle linee guida Apat.

Università degli Studi del Sannio, Rapporto Tecnico Istruttorio n. 4/ter/AV – prot. Regione Campagna PG/2024/0436817 del 18/09/2024

“Parte prima – Identificazione dell’impianto IPPC (schede A e B)

Scheda A – Informazioni generali

[...]

L’impianto occupa una superficie complessiva di circa 23.500 m² (di cui circa 8.800 m² coperti e 10.200 m² scoperti impermeabilizzati), il volume totale viene stimato in circa 190.000 m³ (la stima è coerente con la superficie coperta?).

[...]

L’impianto è attualmente dotato delle seguenti autorizzazioni:

[...]

- CPI N° 32/106 (scadenza 2022) rilasciato dal Comando VV.FF di Avellino;

[...]”

Come riportato nella precedente risposta alla richiesta di integrazioni si era comunicato che l’azienda dispone di un nuovo C.P.I. rilasciato dal Comando VV.FF di Avellino: n° 24018 del 07/11/23. Si procede ad aggiornare quanto riportato in scheda A.

“Parte seconda – Cicli produttivi (schede C, F, G, H, I, L, M, N, O)

[...]

Scheda H – Scarichi idrici

In premessa si segnala che la scheda non è stata ripresentata, pertanto i commenti si riferiscono alla Rev. 00 del giugno 2023.

La scheda indica la presenza di un unico punto di scarico che recapita le acque depurate alla fognatura pubblica consortile. Si dichiara un volume annuo di acqua scaricata di 64.819 m³/anno.

Relativamente alla autorizzazione allo scarico in acque superficiali (autorizzazione n. 3176 del 25/07/2013, rilasciata dal Comune di Flumeri) citata sia alla scheda A sia alla pagina 123 della Relazione Tecnica (in cui si dice che «è stato autorizzato allo scarico della acque depurate nel F. Ufita con provvedimento del Comune di Flumeri n. 3176 del 25/07/2013 per una portata annua pari a 40.000 mc/a.») si prende atto di quanto dichiarato nel documento «Risposta integrazioni» in cui si dichiara che «Il provvedimento del Comune di Flumeri n. 3176 del 25/07/2013 che prevedeva il permesso allo scarico nel tal fiume per una portata annua pari a 40.000 mc/a non è più in vigore e non è tanto meno presente nell’A.I.A. attuale». Coerentemente con la dichiarazione di cui sopra, si chiede di espungere il riferimento alla autorizzazione, non più in vigore, dall’elenco di cui alla scheda A.”

Si allega la Scheda A corretta come da richiesta.

Si è colta l'occasione per aggiornare anche i dati del referente IPPC, che non risulta più essere il sig. Paolo Gallo ma il sig. Giuseppe Faillaci.

“La nuova Planimetria della rete idrica dell'impianto (Rev. 01, dicembre 2023) rappresenta in maniera chiara la configurazione per le reti delle acque di processo, meteoriche e depurate fino al pozzetto di scarico.

Appare opportuno identificare il pozzetto sulla planimetria con la stessa sigla utilizzata per identificare il punto di scarico sulla scheda H e georeferenziare il punto.”

Si allega la rev. 03 della planimetria in questione in cui sono state inserite le modifiche richieste tra cui l'indicazione della georeferenziazione del pozzetto come di seguito:

- Coordinate geografiche: Lat. 41.055701° N, Long. 15.132906° E
- S. di R. UTM-WGS84: 33T 511.168,81 mE 4.544.949,53 mN

Sono inoltre stati correttamente inseriti e georeferenziati i due pozzi di proprietà da cui deriva l'approvvigionamento dell'acqua insieme all'acquedotto consortile.

“Scheda I - Rifiuti

La sezione 1.1 della scheda è compilata con riferimento all'anno 2022 in cui sono stati prodotti i seguenti rifiuti:

[...]

La sezione 1.2 invece anche la presenza in deposito di rifiuti (Imballaggi in plastica) prodotti negli anni precedenti e fornisce informazioni complete sulle modalità di gestione dei depositi dei rifiuti e sulle aree dedicate a ciascuno di essi all'interno delle aree aziendali.”

Si allega alla presente la Scheda I revisionata ed aggiornata secondo le disposizioni di ARPA Campania. Il riferimento relativo al quantitativo prodotto ed al deposito del EER 15.01.02 (imballaggi in plastica) non è stato inserito in scheda in quanto l'azienda dichiara che tale tipologia di rifiuto viene conferito in appositi cassonetti esterni e viene periodicamente ritirato insieme ad altre tipologie non pericolose, come carta e vetro, dal comune di Flumeri.

“Scheda L – Emissioni in atmosfera

La scheda indica la presenza dei seguenti punti di emissione:

- T1, facente capo a un impianto di combustione deodorativa;
- T2, facente capo a una caldaia a recupero a olio diatennico che permette la produzione di vapore di processo;
- E1, facente capo a un impianto termico per la produzione di acqua calda alimentato a gas metano (potenza 660 kW);
- E4, facente capo a un secondo impianto termico per la produzione di acqua calda alimentato a gas metano (potenza 660 kW);
- E5, facente capo a un generatore di vapore alimentato a gas metano (potenza 1151 kW);

La scheda indica inoltre la presenza dei seguenti punti di emissione diffusa:

- *camino ED1, BIOFILTRO 1, capannone B, per il trattamento dell'area esausta proveniente dalle varie fasi di lavorazione;*
- *camino ED2, BIOFILTRO 2, capannone B, per il trattamento dell'area esausta proveniente dalle varie fasi di lavorazione;*
- *camino ED3, depuratore.*

Le caratteristiche dei due impianti di abbattimento a servizio dei camini ED 1 e camino ED2 sono indicate alla sezione L.2 della scheda.

Si rappresenta che la planimetria allegata alla scheda, «Tav. 2.3 Planimetria emissioni in atmosfera- modifica non sostanziale AIA» Rev. 01, «si riferisce alla richiesta di Modifica Non Sostanziale AIA che è stata consegnata alla Regione Campania in data 02 ottobre 2023. Tale modifica prevede la sostituzione degli impianti termici di cui ai punti emissivi precedentemente indicati come T 1 e T2 (vedasi elaborato grafico di progetto 2.3) con un nuovo impianto termico, modello Babcock Wanson INCIDEO/10500, identificato dal punto emissivo T3».

Tale planimetria si riferisce, probabilmente, a una precedente richiesta e non è coerente con la restante documentazione da cui si evince che i punti emissivi T1 e T2 resterebbero in funzione e non è più presente l'impianto INC/DEO/10500 né il relativo punto emissivo.

In ogni caso sulla planimetria non sono indicate le posizioni dei camini E1, E4 ed E5, inoltre il punto indicato come ED3 è in realtà l'ED1 e per i punti ED1 ed ED2 sono utilizzate sigle (1 e 2) differenti rispetto a quelle utilizzate per la compilazione della scheda.

Per nessuno dei predetti punti di emissione sono fornite le coordinate GPS.»

In merito alla configurazione dei punti emissivi in atmosfera si chiarisce quanto di seguito in modo lineare e schematico:

- l'istanza di riesame AIA di cui alla presente lettera, acquisita dalla UOD 50 17 05 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino al prot. gen. N. PG2023_0335106 e N. PG2023_0335109, è stata inviata in data 30/06/2023 e risultava originariamente comprensiva dei soli due punti emissivi T1 e T2 sopra elencati;
- come riportato precedentemente in merito alle richieste poste da parte di ARPA Campania ed anche nella scorsa “risposta integrazioni”, tra la data di consegna della documentazione inerente il presente riesame AIA e la data di trasmissione delle prime integrazioni, l'azienda Realbeef srl ha presentato domanda di modifica non sostanziale AIA la cui documentazione è stata consegnata via PEC all'indirizzo uod.501705@pec.regione.campania.it in data 02 ottobre 2023. Tale modifica riguardava appunto la dismissione degli impianti relativi ai punti emissivi T1 e T2 e l'attivazione della nuova caldaia di potenza pari 8.140 kW, modello Babcock Wanson INC/DEO/10500. A ragione di ciò, si era dato atto di tale modifica impiantistica inserendo anche il punto emissivo chiamato T3 all'interno della scheda L (rev. 01), ed era stato inoltre prodotto un nuovo elaborato planimetrico chiamato “2.7_Planimetria emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale AIA”;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 46288 del 26/01/2024, la Società proponente Realbeef S.r.l. ha trasmesso la documentazione amministrativa e progettuale per richiedere il rilascio del

Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale ex art. 27 bis D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente ulteriori modifiche impiantistiche e gestionali. In tale occasione è stato dato atto della modifica non sostanziale di cui sopra, indicando tra le sorgenti emissive soltanto la nuova caldaia facente capo al punto T3;

- in considerazione dunque di entrambi i procedimenti autorizzatori in corso (PAUR e riesame AIA) e della configurazione impiantistica riguardante le caldaie installate presso la ditta Realbeef srl, in data 10/07/2024 la UOD 50 17 05 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino ha espresso proprio parere al fine di armonizzare i due procedimenti in essere. In tale parere, che si riporta per completezza al termine della presente lettera, è stato espressamente richiesto che:

“la modifica impiantistica proposta dal Gestore tanto nella Scheda L Rev. 1 - Dicembre 2023 (procedimento di Riesame) quanto nella Scheda L - Elaborato 4.2 PAUR – Gennaio 2024 riguardanti la nuova sorgente emissiva T3 che fa capo all’Impianto Termico denominato INC/DEO/10500 di trattamento fumane e produzione di vapore da attestarsi nel nuovo capannone COMPARTO F sarà autorizzata in sede di PAUR e non già nel procedimento di Riesame in corso presso la scrivente UOD. Pertanto, nel prosieguo istruttorio di propria competenza che verosimilmente si concluderà in anticipo con il rilascio del provvedimento di Riesame, si terrà conto della originaria versione della suddetta Scheda L Rev 0 presentata in prima istanza ovvero in data 03/07/2023.”

Alla luce di quanto sopra esposto, si procede ad allegare alla presente la Scheda L (rev. 04), compilata secondo quanto richiesto ma non tenendo conto della nuova sorgente emissiva T3, e la sola Tav. 2.3 - Planimetria emissioni in atmosfera (rev.02), in cui sono state chiaramente indicate tutte le sorgenti emissive complessive di coordinate GPS.

La tavola “2.7_Planimetria emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale AIA”, in cui compariva il punto emissivo T3, non fa più parte dell’elenco elaborati e non viene più ripresentata in quanto non più coerente.

“Scheda M – Incidenti rilevanti

Nella scheda NON è presente nella documentazione trasmessa.

Come espressamente riportato nella relazione tecnica di progetto, l’intero complesso IPPC in oggetto non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di incidenti rilevanti come indicato dal D. lgs 105/2015.

Si allega quanto richiesto (elaborato 3.17).

“Scheda N – Emissione di rumore

La scheda indica che ai sensi del D.M. 11 dicembre 1996 l’impianto NON è a ciclo continuo. Le emissioni sonore generate dall’attività risultano compatibili con la classificazione acustica territoriale che colloca il sito in area di Classe V confinante con siti della stessa classe acustica.

Nonostante si che è allegata una relazione fonometrica (elaborato “1.5 Rilevazione impatto acustico”) tale relazione non risulta presente tra i documenti inviati agli scriventi.”

Alla Scrivente tale elaborato risulta correttamente allegato alla scorsa risposta integrazioni. Si procede ad ogni modo a riallegarlo alla presente.

“Scheda O – Energia

La scheda (Rev. 03. settembre 2024) è compilata con riferimento all'anno 2022 e indica la presenza di due unità (un impianto di combustione deodorativa, camino T1, e una caldaia a recupero a olio diatermico, camino T2), tre unità (tre caldaie corrispondenti ai camini E1, E4 ed ES) e di una ulteriore unità (IMPIANTO TERMICO INC/DEO/10500 DI TRATTAMENTO FUMANE E PRODUZIONE VAPORE. Camino T3). Questa ultima unità non ha riscontro nella ultima versione della scheda L.

La sezione 0.2 della scheda si riferisce a un anno diveno (2020) rispetto a quello utilizzato per la sezione 0.1.

Si evidenzia che la sezione non fornisce informazioni sui consumi energetici associati alle singole fasi di lavorazione né i consumi specifici (riferiti alle unità di prodotto); tali dati se non direttamente misurati devono essere calcolati o stimati.”

In merito alla Scheda O si comunica che l'ultima revisione della stessa riguardante il presente riesame AIA risale ad agosto 2024 e non risulta essere presente alcun riferimento all'unità “IMPIANTO TERMICO INC/DEO/10500”. Ad ogni modo si riallega alla presente la scheda O ulteriormente revisionata.

“Parte terza – Informazioni tecniche integrative (schede INT)

Schede non compilate.”

Si allega la scheda INT 1 relativa agli spandimenti zootecnici derivanti dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente provenienti dai capi bovini che entrano in stabilimento.

Tutte le altre schede non sono state compilate in quanto lo stabilimento non svolge attività pertinenti con il contenuto di tali schede.

“Parte quarta – Valutazione integrata ambientale (scheda D)

Scheda D – Valutazione integrata ambientale

La scheda è stata formalmente rielaborata con riferimento alle conclusioni BAT «DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2749 DELLA COMMISSIONE del 11 dicembre 2023 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili».

La scheda mostra che solo alcune delle BAT vengono applicate mentre per altre (BAT 3, 4, 7, 8, 8, 14, 18, 21, 22, 23, 24 e 25) si dice «applicabile in futuro» (dicitura peraltro priva di senso). Le misure pertinenti (i.e., applicabili) devono essere applicate tutte.

Si riallega la Scheda D in cui è stato inserito il cronoprogramma di adeguamento alle BAT.

“Piano di monitoraggio e controllo

Preliminarmente si segnala che il piano di monitoraggio deve essere riformulato secondo le "Linee guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo. Revisione 2022. LG SNPA n.48/2023.

Emissioni convogliate nell'atmosfera:

- occorre monitorate tutti i parametri di cui alla BAT 8 rispettando per ciascuno di essi le frequenze minime ivi indicate;

- i livelli di emissione devono essere coerenti con quelli associati alle BAT (BAT-AET);

- per ciascun punto di emissione va indicata l'altezza del camino, l'altezza del punto di misura, eventuali annotazioni per l'accesso in sicurezza al punto di campionamento.

Emissioni nell'acqua:

- dalla lettura delle Tabelle 9 e Tabella 10 non si comprende in maniera chiara e inequivocabile quali siano i parametri monitorati, i relativi limiti e le relative frequenze. Occorre riformulare coerentemente con le disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006, e ai livelli BAT-AEL di cui alla BAT 14 e le frequenze di cui alla BAT 7.”

Si allega il PMeC opportunamente revisionato come da prescrizioni

Al paragrafo “5.1.4 – Emissioni in atmosfera” in tabella 12 sono stati assegnati per tutti i punti emissivi soggetti alle disposizioni delle suddette BAT le frequenze minime ed i parametri di controllo richiesti. Si specifica che il decantatore secondario (punto ED3) non risulta essere classificabile come emissione convogliata e che i punti emissivi E1, E4, E5 e T2 risultano esclusi dall'applicazione dei limiti emissivi di cui alle BAT-AEL in quanto non operano alcuna ossidazione di gas maleodoranti e non convogliano in atmosfera odori o composti provenienti dal rendering.

Al paragrafo “5.1.5 – Emissione in acqua” sono indicati per l'unico scarico presente tutti i parametri da monitorare ai sensi del D.Lgs 152/2006 e delle BAT. Le frequenze di monitoraggio inserite tengono conto di quanto indicato dalla BAT7 e, come esplicitamente riportato in nota alla tabella, viene proposta una frequenza di controllo mensile anche su quei parametri in cui sarebbe richiesto un controllo semestrale dalla BAT 7.

A disposizione per quant'altro si rendesse necessario,
cordiali saluti.



Realbeef srl
Il legale rappresentante
Cozza Gerardo